

EDILIZIA, NOVITÀ E CONFERME: CONGRUITÀ, PATENTE A CREDITI, ADEMPIMENTI

Relatore: Francesca Bravi



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Milano



Unione Provinciale
di Milano



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO



CONGRUITA' DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA



Milano, 17 settembre 2024

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.

2020



VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA

D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in L. n. 120 del 11 settembre 2020 all'articolo 8, comma 10-bis

“al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente”.

Il 10 settembre 2020 le parti sociali hanno sottoscritto un accordo pubblicando la tabella degli indici di congruità da tenere in considerazione, ricalcando quella del 28 ottobre 2010.

2021

VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il 19 luglio 2021 il Decreto n. 143 del 25 giugno 2021, dando definitivamente corpo all'istituto.





DI COSA PARLIAMO?

Per i settori per cui risultano più elevati i livelli di violazione delle norme (EDILIZIA), vengono definiti degli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie, nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

La congruità della manodopera in edilizia viene in sintesi attuata al fine di:

- contrastare fenomeni di *dumping* contrattuale;
- promuovere l'emersione del lavoro irregolare;
- assicurare tutela ai lavoratori per quanto attiene agli aspetti retributivi

e di salute e sicurezza.

QUALI AZIENDE INTERESSATE?



Ai fini del presente decreto, tenuto anche conto di quanto riportato nell'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ALLEGATO X AL D.LGS 81/2008



I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA – DI COSA SI TRATTA?

- *A chi si applica?*

- lavori pubblici
- Lavori privati per valore dell'opera > 70.000 euro

eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

- Per le aree terremotate 2016 si applicano le disposizioni già in vigore.

Si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.



VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA – PROBLEMATICHE- *A COSA STARE ATTENTI?*



- Valore dell'opera/valore dei lavori edili (chi sa calcolarli?????????)
- Committente/affidatario-appaltatore/subappaltatore
- General contractor
- Chi è soggetto a congruità?
- Come si ribalta la responsabilità della mancata congruità sulla filiera?
- Chi gestisce Edilconnect? E se non lo fa?

- Le Casse Edili si adegueranno mai tutte al sistema Edilconnect?
- Somministrazione e distacco?
- Unica notifica, lavori affidati a più imprese
- Ore dei soci/titolari
- Cantiere generico
- Mancata congruità e DURC?
- Faq CNCE
- Regolarizzazione in caso di mancata congruità
- Congruità «speciale sisma 2026»

VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA INDICI



CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG 1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG 1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG 2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati - lavori stradali	30,00% 13,77%
6	OG 3 - Opere stradali, ponti, etc., - lavori di bitumatura - spalatura neve	13,77% 6% 6%
7	OG 4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG 5 - Dighe	16,07%
9	OG 6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG 6 - Gasdotti	13,66%
11	OG 6 - Oleodotti	13,66%
12	OG 6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG 7 - Opere marittime	12,16%
14	OG 8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG 10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG 12 - OG 13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

CATEGORIE SPECIALISTICHE OS
Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera

OS 1	lavori in terra	10%
OS2-A	superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico - lavori stradali	35% 13,77%
OS 6	finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	14%
OS 7	finiture di opere generali di natura edile e tecnica	18%
OS 8	opere di impermeabilizzazione	18%
OS 10	segnaletica stradale non luminosa	8%
OS 11	apparecchiature strutturali speciali	12,50%
OS 12-A	barriere stradali di sicurezza	10%
OS 12-B	barriere paramassi, fermaneve e simili	13%
OS 13	strutture prefabbricate in cemento armato	6%
OS 18-A	componenti strutturali in acciaio	6%
OS 18-B	componenti per facciate continue	6%
OS 21	opere strutturali speciali - Jet grouting - palancole	15% 8% 6%
OS 23	demolizione di opere	10%
OS 24	verde e arredo urbano	20%
OS 25	scavi archeologici	30%
OS 26	pavimentazioni e sovrastrutture speciali	7%
OS 35	interventi a basso impatto ambientale	15%

VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA

la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla "fornitura in opera di componenti coibenti per l'isolamento delle facciate".
La suddetta percentuale si applica anche ai lavori in corso.

VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA

- D.M. 143 del 25/06/2021

L'attestazione di congruità è rilasciata, **entro dieci giorni dalla richiesta**, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi L. 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.

- Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Il D.L. 19/2024 (convertito in legge 56/2024) ha previsto che la congruità debba essere verificata dal responsabile del progetto.

- Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva. Il D.L. 19/2024 (convertito in legge 56/2024) ha previsto che la congruità debba essere verificata dal committente. Mentre il D.L. 60/2024 ha previsto che la congruità debba essere verificata dal direttore lavori o, in mancanza di nomina, dal committente.





VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA

- D.M. 143 del 25/06/2021

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, **invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni**, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità.

Decorso inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'**iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)**.





VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA

- D.M. 143 del 25/06/2021

Qualora lo **scostamento** rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura **pari o inferiore al 5%** della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC *on-line* alle altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

CNCE_EDILCONNECT – DAL 01/03/23 PROCEDURA DI ALERT



Verifica congruità d'ufficio

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA

- **D.L. 7/5/2024, n. 60 (coesione) – convertito in L. n. 95 del 04/07/2024 art. 29 (cc. 10-14)**

Modifica il D.L. 19/2024

Prevede che negli appalti pubblici ~~di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro~~, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a ~~70.000~~ ~~500.000~~ euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a ~~carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.~~





VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA – COME POSSO SANARE?

■ SCOSTAMENTO

- Se in corso d'opera il subappaltatore ha denunciato meno ore sul cantiere dovrà chiedere a Cassa Edile di mettere a disposizione una denuncia aggiuntiva di congruità per poter «sistemare» le ore
- Se in fase di richiesta congruità risultano non versati i contributi all'affidatario/appaltatore vengono date due possibilità:

1. Pagare le denunce mancanti
2. Pagare solo le differenze per ottenere la congruità

Tali pagamenti avvengono tramite bonifico con un apposito codice identificativo

VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA

■ SCOSTAMENTO

- Valore complessivo dell'opera 1.500.000
- Valore dei lavori edili 1.000.000
- Nuova edilizia civile – indice 14,28%
- $1.000.000 * 14,28\% = 142.800$
valore per opera congrua
- L'imponibile della cassa edile si ottiene dividendo per il coeff. 2,5
- $142.800 / 2,5 = 57.120$ (h lavorate * paga oraria)

- Detto importo va moltiplicato per: accantonamento 14,20% e aliquota ctr prevista dalla Cassa Edile (es. 14,20% accantonamento e 10,116% ctr)

- $57.120 * 14,20\% = 8.111,04$

- $57.120 * 10,116\% = 5.778,26$

- Totale = $8.111,04 + 5.778,26 = 13.889,30$

In fase di richiesta congruità, se non risultano 13.889,30 versati, per sanare si dovrà versare la differenza.

Piano di regolarizzazione: 13.889,30 con sistemazione denunce.

Sanzione: 142.800

VERIFICA CONGRUITÀ MANODOPERA

www.congruitanazionale.it

CNCE_EdilConnect è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese e consulenti per compiere tutte le attività necessarie per lo svolgimento della verifica di congruità della manodopera, dall'inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio del certificato di congruità.

D.L. N. 13 DEL 25/02/2022 POI ABROGATO E INSERITO IN LEGGE 25 DEL 28/03/2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 4/2022 COME PREVISTO DA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2022 + INTEGRAZIONE L. 51/2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. 21/2022

Per i lavori edili di cui all'allegato X D.Lgs. 81/2008 i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 nonchè quelli previsti dal D.L. 63/2013 convertito in L. 90/2013, dalla L. 205/2017 e dalla L. 160/2019 possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti autorizzati al rilascio del visto di conformità, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Tale normativa acquista efficacia dal 27/05/2022 ~~decorsi novanta giorni dalla data del di entrata in vigore del presente decreto (26/02/2022)~~ e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data. Si applica alle opere di importo complessivo superiore a 70.000 euro.

Circolare 19/E Agenzia delle Entrate – 27/05/2022

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



